

REGOLAMENTO (CE) N. 1502/2001 DELLA COMMISSIONE

del 23 luglio 2001

recante modifica del regolamento (CEE) n. 3846/87 che stabilisce la nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1670/2000⁽²⁾, in particolare l'articolo 31, paragrafo 14,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CEE) n. 3846/87 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1384/2001⁽⁴⁾, ha fissato, sulla base della nomenclatura combinata, una nomenclatura dei prodotti agricoli per le restituzioni all'esportazione. Quest'ultima precisa, tra l'altro, le condizioni supplementari per utilizzare il codice del prodotto nel caso dei formaggi per i quali è concessa una restituzione, in particolare per quanto riguarda il tenore massimo d'acqua e il tenore minimo di materie grasse nella sostanza secca. Si è rivelata la necessità di adattare le condizioni per taluni formaggi in modo da riflettere meglio la realtà dei prodotti esportati.
- (2) Nella nota in calce (8) del settore 9 dell'allegato I, il regolamento suindicato prevede la condizione di rispettare un tenore minimo di proteine del latte per alcuni prodotti lattiero-caseari ai fini del beneficio della restituzione. Per agevolare l'espletamento delle formalità doganali e garantire l'armonizzazione con le altre disposizioni, è opportuno imporre agli operatori di indicare nella dichiarazione all'esportazione il tenore massimo d'acqua e il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza secca lattica non grassa del prodotto.

- (3) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il settore 9 dell'allegato I del regolamento (CEE) n. 3846/87 è modificato come segue:

- 1) I dati relativi ai codici NC ex 0406 90 85 sono sostituiti dai dati dell'allegato del presente regolamento.

- 2) La nota in calce (8) è sostituita dal testo seguente:

«⁽⁸⁾ Se il tenore di proteine del latte (tenore di azoto × 6,38) nella sostanza lattica non grassa di un prodotto di questa voce è inferiore al 34 %, non viene concessa alcuna restituzione. Se, per i prodotti in polvere di questa voce, il tenore d'acqua, in peso, è superiore al 5 %, non viene concessa alcuna restituzione.

Al momento dell'espletamento delle formalità doganali, l'interessato deve indicare nell'apposita dichiarazione il tenore minimo di proteine del latte nella sostanza lattica non grassa e, per i prodotti in polvere, il tenore massimo d'acqua.»

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 luglio 2001.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 160 del 26.6.1999, pag. 48.

⁽²⁾ GU L 193 del 29.7.2000, pag. 10.

⁽³⁾ GU L 366 del 24.12.1987, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU L 186 del 7.7.2001, pag. 28.